



aduestudio

VIA SAN GIOVANNI BATTISTA N. 5 - 84086- ROCCAPIEMONTE (SA) - TEL./FAX 081/0836764



COMUNE DI SALERNO

PROVINCIA DI SALERNO

Piano Attuativo del Comparto 34 Sub 2

Realizzazione di un edificio prevalentemente residenziale
in Via degli Uffici Finanziari

PROGETTO ESECUTIVO

PUA

Relazione acustica



I committenti:

sig. Pio Zoccola

sig. Pietro Zoccola

I progettisti:

dott. arch. Antonio Citro

dott. ing. Alfonso Pecoraro

Tavola

PUA.08

Scala

/

Data

Maggio 2019

Formato	Misure	Revisione	Data	Argomento	Sigla
A4	metri	/	Maggio 2019	Prima Presentazione	/

Questo documento è di proprietà esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza autorizzazione.



Committente: Zoccola Pietro c.f. ZCCPTR84B13C361S - Zoccola Pio c.f. ZCCPIO93H15A717M

Oggetto : *Relazione sul clima acustico – Asseverazione per edifici residenziali*

Funzione Responsabile: INGEGNERIA

Descrizioni delle revisioni REV00

	Studio tecnico Nocera Inferiore (SA) Tel.081-923440 / 3288971032	e-mail: andrea.fortino@alice.it	data
Ing. FORTINO ANDREA			Maggio 2018

SOMMARIO ESECUTIVO

Su incarico dei Sig.ri Zoccola Pietro c.f. ZCCPTR84B13C361S e di Zoccola Pio c.f. ZCCPIO93H15A717M
Il sottoscritto Ing. Andrea Fortino, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 2288 e
Tecnico competente in acustica riconosciuto dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n.14 del
07/07/2015, pubblicato sul BURC n.44 del 13 luglio 2015 ha condotto il presente studio di valutazione di clima
acustico relativo all'area interessata alla realizzazione di nuove unità residenziali site nel PUA di Iniziativa Privata del
Comune di Salerno COMPARTO EDIFICATORIO CR_34 sub 2..

La presente verifica progettuale, effettuata in accordo alla L. 447/95 (art. 8), alla L.R. 13/2001 (art. 5) e al D.G.R.
08/03/2002, n° VII/831, ha lo scopo di effettuare:

- La definizione del clima acustico ante-operam ;
- La valutazione di compatibilità della nuova realizzazione con il clima acustico rilevato ;

Ai sensi della legge 12 luglio 2011 n.106 (art.5 comma 1 lett.e) " per gli edifici adibiti a civile abitazione
l'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione acustica" citata nelle "Linee
guida regionali" approvate con D.P.G.R.C. n.2436/2003. Pertanto in calce alla presente relazione è prodotta
l'autocertificazione relativa al presente intervento che si esaurisce in un unico modesto fabbricato di complessivi 1521,30
mc.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legislazione vigente

Riferimenti legislativi nazionali applicabili

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico», pubblicata su G.U. Supplemento Ordinario n. 254 del 30/10/95.
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" pubblicato su G.U. Supplemento Ordinario n. 57 del 8/3/1991.
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" pubblicato su G.U. Supplemento Ordinario n. 280 del 1/12/1997.
- D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico" pubblicato su G.U. Supplemento Ordinario n. 76 del 1/4/1998.
- D.P.C.M. 05 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
- D.P.R. 18 novembre 1998 n° 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico veicolare".
- D.P.R. 30 marzo 2004 n°142 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".

Norme tecniche di riferimento

I documenti tecnici di riferimento sono:

- UNI 11143-1:2005 – Acustica – Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti
- UNI EN 12354-1:2002 Acustica in edilizia – Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti
- UNI TR 11175:2005 Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici. Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale

Criteri di valutazione del rumore

Per la valutazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, il riferimento normativo è rappresentato dalla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.

Tale norma fissa i concetti di inquinamento acustico, ambiente abitativo, sorgenti sonore fisse e sorgenti sonore mobili. Precisa anche le seguenti definizioni:

- **valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- **valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricevitori.

I valori limite di immissione vengono a loro volta distinti in:

- **valori limite assoluti**, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- **valori limite differenziali**, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Valori limite assoluti di immissione e di emissione sonora

Il D.P.C.M. 1/3/1991 e il successivo D.P.C.M. 14/11/1997 prevedono la classificazione del territorio comunale in zone di sei classi:

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,

parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali prive di insediamenti abitativi.

Viene poi fissata una suddivisione dei livelli massimi in relazione al periodo di emissione del rumore, definito dal decreto come "Tempo di riferimento":

- periodo diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- periodo notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

I limiti massimi di immissione prescritti nel D.P.C.M. 14/11/1997, fissati per le varie aree, sono rappresentati nella tabella seguente:

Classe di destinazione d'uso del territorio	Periodo (06.00-22.00) diurno	Periodo (22.00-06.00) notturno
Classe I - Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe III - Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe IV - Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe V - Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)

Tabella 1 - Limiti massimi di immissione sonora per le diverse aree (D.P.C.M. 14/11/1997)

Per quel che riguarda i limiti di emissione si hanno i limiti riportati nella tabella seguente.

Classe di destinazione d'uso del territorio	Periodo (06.00-22.00) diurno	Periodo (22.00-06.00) notturno
Classe I - Aree particolarmente protette	45 dB(A)	35 dB(A)
Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	50 dB(A)	40 dB(A)
Classe III - Aree di tipo misto	55 dB(A)	45 dB(A)
Classe IV - Aree di intensa attività umana	60 dB(A)	50 dB(A)
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65 dB(A)	55 dB(A)
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabella 2 - Limiti massimi di emissione sonora per le diverse aree (D.P.C.M. 14/11/1997)

I livelli di pressione sonora, ponderati con la curva di pesatura A, devono essere mediati attraverso il Livello equivalente (Leq).

Il D.P.C.M. 01 marzo 1991 (art. 6) stabilisce, per le zone sprovviste di classificazione comunale ed in attesa della suddivisione, i limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse:

Zonizzazione	Limite diurno	Limite notturno
	Leq (A)	Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. N. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (D.M. N. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

*Zone di cui all'art. 2 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

Valori limite differenziali di immissione sonora

Il criterio differenziale è un ulteriore parametro di valutazione che si basa sulla differenza tra livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

Il "rumore ambientale" viene definito come il livello equivalente di pressione acustica ponderato con la curva A del rumore presente nell'ambiente con la sovrapposizione del rumore relativo all'emissione delle sorgenti disturbanti specifiche, mentre con "rumore residuo" si intende il livello equivalente di pressione acustica ponderato con la curva A presente senza che siano in funzione le sorgenti disturbanti specifiche. Nella misura del "rumore ambientale" ci si dovrà basare su un tempo significativo ai fini della determinazione del livello equivalente.

I valori limite differenziali di immissione sonora sono pari a:

- 5 dB(A) per il periodo diurno
- 3 dB(A) per il periodo notturno,

all'interno degli ambienti abitativi.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI "aree esclusivamente industriali".

Il criterio differenziale non si applica nei seguenti casi:

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e a 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e a 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Ad attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali.

Il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico sono riportate nel Decreto Ministeriale 16/03/1998 con particolare riferimento all'art. 2 ed agli all. A e B.

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il rumore a tempo parziale sia non superiore ad 1 ora il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq(A)$, dev'essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq(A)$ dev'essere diminuito di 5 dB(A). Si fa notare inoltre che, nel caso vengano riconosciute componenti impulsive o tonali penalizzabili nel rumore ambientale, sia per l'ambiente esterno sia per l'ambiente abitativo, il livello di rumore ambientale deve essere corretto mediante fattori correttivi (K_i):

- per la presenza di componenti impulsive $K_I = 3 \text{ dB}$;
- per la presenza di componenti tonali $K_T = 3 \text{ dB}$;
- per la presenza di componenti in bassa frequenza $K_B = 3 \text{ dB}$

Il livello di rumore corretto è pertanto definito dalla relazione:

$$LC = LA + KI + KT + KB$$

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

Come previsto dal D.M. 16.03.1998, se l'analisi in frequenza rivela la presenza di componenti tonali tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB così come definita al punto 15 dell'allegato A (al D.M. 16.03.1998 ndr), esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

Fasce di pertinenza acustica per infrastrutture stradali

Il D.P.R. 30 marzo 2004 n° 142 stabilisce le fasce di pertinenza delle diverse infrastrutture stradali e i relativi limiti di immissione presso i ricettori sensibili, sia per infrastrutture nuove che esistenti.

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. In data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforma alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1195			
F - locale		30				

Tabella 3 – Strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norma CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade e carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. In data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforma alla			
F - locale		30	zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 d			

Tabella 4 – Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

In applicazione di quanto stabilito dal D.P.R. 459/98 all'interno delle rispettive fasce di pertinenza delle infrastrutture esistenti, delle loro varianti, delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento ad infrastrutture esistenti e delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, nonché delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h, sono definiti i seguenti valori limite assoluti di immissione del rumore:

		VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE dB(A)	
		Periodo diurno (6 - 22)	Periodo notturno (22 - 6)
Velocità di progetto non superiore a 200 km/h	scuole, ospedali, case di cura e case di riposo	50	40 (non si applica alle scuole)
	Fascia A (100 m)	70	60
	Fascia B (150 m)	65	55
Velocità di progetto superiore a 200 km/h	scuole, ospedali, case di cura e case di riposo	50	40 (non si applica alle scuole)
	Fascia (250 m)	65	55

Tabella 5 – Valori limite assoluti di immissione per le infrastrutture di trasporto ferroviarie

In caso di mancato rispetto dei suddetti limiti è necessario predisporre piani di risanamento acustico. Laddove i valori limite per le infrastrutture ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, come stabiliti dal D.M. 14 novembre 1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero, per ragioni tecniche, economiche o ambientali si ritenga opportuno procedere ad intervento diretto sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Tali valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, ad un'altezza di 1,5 m dal pavimento.

Il D.P.C.M. 14/11/1997, art. 3, comma 2, relativamente alle infrastrutture stradali afferma che:

"Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 Ottobre 1995, n.447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione".

Nella valutazione dei limiti assoluti di immissione, quindi, all'interno delle fasce non va incluso il contributo delle sorgenti indicate, mentre va incluso all'esterno delle fasce.

All'interno delle fasce vanno invece rispettati:

- i limiti di emissione relativi a tutte le sorgenti sonore ad esclusione di quelle indicate (stradali, ferroviarie, ecc...).
- i limiti di immissione assoluti, definiti dalla classificazione assegnata alla fascia, relativamente a tutte le sorgenti sonore ad esclusione di quelle indicate (stradali, ferroviarie, ecc...).

Si riporta a tal proposito l'art. 3, comma 3, dello stesso Decreto:

"All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata."

Si ricorda infine che indipendentemente dalle fasce di pertinenza, il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto si svilupperà su un solo lotto con un unico fabbricato. Il fabbricato sarà prevalentemente residenziale, con tre piani sui quali si svilupperà la SIs residenziale, pari al 67% del diritto edificatorio.

Al piano terra si realizzerà un'unità immobiliare di tipo produttivo terziario, consentito dalle destinazioni di zona per uffici privati, la quale si svilupperà anche al piano primo.

Il progetto prevede una zona verde con aiuole e diverse tipologie di piante intorno al fabbricato. Tale caratteristica, oltre a ridurre l'impatto paesaggistico ed ambientale della costruzione, e inserirla nel contesto urbanistico, renderà l'intervento più gradevole e vivibile.

Per limitare il livello di rumore proveniente da eventuali sorgenti limitrofe, infatti le pareti perimetrali saranno costituite da una muratura multistrato, formata da due strati di intonaco (interno ed edstereno,, due blocchi di laterizio forato ad alta resistenza termo-acustica, una camera d'aria e uno strato di materiale termo fono isolante. Tale configurazione, con il sissequirsi di strati di materiale diverso e quindi con diversa impedenza acustica garantirà un'ottima prestazione di isolamento acustico, contenendo notevolmente il livello di rumore proveninete dall'ambiente esterno.

La superficie circostante il fabbricato presenterà una zona verde con piante di diversa altezza ed ampiezza di fogliame per attenuare le onde sonore provenienti dalle vicine sorgenti sonore. In prossimità delle recinzioni di confine sono previste siepi di altezza non inferiore a 2.5 m.


DESCRIZIONE ED INQUADRAMENTO DELL'EDIFICIO

Inquadramento generale

Il lotto oggetto di indagine si trova nel comune di Salerno, l'intervento rientra nella Zona riportata nella **Tavola 1.11 della "Perimetrazione delle Zone Acustiche"** che concerne le zone San Leonardo – Fangarielli – Via Allende, illustrata nel seguente stralcio che evidenzia la collocazione dell'area di interesse nella planimetria tematica. Nella suddetta tavola, l'area interessata dal comparto CR_34 rientra in **classe IV**

Classe acustica IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.



Classe di destinazione d'uso del territorio	PERIODO DIURNO <u>(06.00-22.00)</u>	PERIODO NOTTURNO <u>(22.00-06.00)</u>
CLASSE IV	65 dB(A)	55 dB(A)

Tabella 1 – Limiti massimi di immissione sonora previsti per i ricettori

Classe di destinazione d'uso del territorio	PERIODO DIURNO <u>(06.00-22.00)</u>	PERIODO NOTTURNO <u>(22.00-06.00)</u>
CLASSE IV	60 dB(A)	50 dB(A)

Tabella 2 – Limiti massimi di emissione sonora previsti per i ricettori

CLIMA ACUSTICO ANTE-OPERAM

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche.

La valutazione di clima acustico è una ricognizione delle condizioni sonore abituali e di quelle massime ammissibili in una determinata area. Essa è finalizzata a evitare che il sito in cui si intende realizzare un insediamento sensibile al rumore sia caratterizzato da condizioni di rumorosità, o da livelli di rumore ammissibile, non compatibili con l'utilizzo dell'insediamento stesso.

La valutazione di clima acustico deve fornire gli elementi per la verifica della compatibilità del sito prescelto per l'insediamento con i vincoli necessari alla tutela di quest'ultimo, mediante l'individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore presenti nel suo intorno, la caratterizzazione del clima acustico esistente, l'indicazione dei livelli sonori ammessi dalla classificazione acustica comunale e dai regolamenti di esecuzione che disciplinano l'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti, di cui all'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) per il sito destinato all'insediamento oggetto di valutazione.

Nell'attuale stato di fatto sono poche le sorgenti sonore fisse in grado di condizionare sostanzialmente il campo sonoro dell'area di interesse. In particolare possono ritenersi tali:

1. La linea ferroviaria situata a Nord, a 550 m di distanza dal confine dell'area di intervento;
2. La strada litoranea – via Salvatore Allende – situata a Sud, a 300 m dal confine dell'area di intervento;

Per quanto concerne le prime due fonti di rumore, si precisa che la rilevante distanza dai confini del fabbricato che caratterizza la situazione attuale dell'area di intervento, attenua notevolmente il livello sonoro del rumore prodotto.

Valutazione del clima futuro

La realizzazione in progetto, di tipo residenziale, non comporta la creazione di significative sorgenti sonore, al di là di un incremento di traffico verso le unità di futura creazione. Tale incremento è comunque distribuito nell'arco della giornata e poco significativo: i livelli massimi stimati di rumorosità presso i ricettori esistenti (unità abitative più prossime) sono comunque inferiori a quanto previsto dalla zonizzazione dell'area in esame.

Si stima per tali sorgenti un flusso medio di 5 vetture l'ora, per un valore di $L_p = 60$ dB(A) a 2 metri dalla sede stradale. Tale valore scende a meno di 40 dB(A) all'interno dei ricettori più prossimi, fornendo quindi un contributo non significativo ai fini del superamento dei limiti previsti per la zona, e compatibili con la destinazione d'uso dei fabbricati esistenti e realizzandi.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto precedentemente esposto e dei risultati dell'indagine acustica ambientale condotta è possibile affermare che:

- le condizioni di clima acustico presenti nella zona oggetto di indagine sono compatibili con l'attività istituenda
- l'opera di futura realizzazione risulta compatibile con il clima acustico dell'area in cui sorgerà

Salerno, __18/5/2018__

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

(firma e timbro)



AUTOCERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011 N. 106

(Autocertificazione da parte di un Tecnico competente in acustica così come definito dall'art. 2 della Legge n. 447 del 1995)

Il sottoscritto FORTINO ANDREA CF. FRTNDR62A25F912Q
Tecnico competente in acustica così come definito dall'art. 2 della Legge n. 447 del 1995 Regione
CAMPANIA / **decreto dirigenziale n.14 del 07/07/2015 pubblicato sul BURC n.44 del 13 luglio 2015**
residente in NOCERA INFERIORE via S.ANNA n. 159
tel. 081923440 fax. 081923440 e-mail: andrea.fortino@alice.it CAP
84014 cell. 328/8971032

DICHIARA

- CHE l'intervento **E' SOGGETTO** alla presentazione dell'autocertificazione di cui alla L. 106/11 in quanto ricadente nei seguenti casi :

X Nuova costruzione

cambio d'uso e/o ampliamento fuori sagoma sull'intero edificio ad uso abitativo , superiore al 30% del volume originario

demolizione e ricostruzione di nuovo fabbricato ad uso residenziale diverso dall'esistente in quanto a sagoma e volume

(altro/concordato

con

Unità

Ambiente)

- CHE l'intervento NON è situato in prossimità delle opere esistenti elencate (da art. 8 L. 447/95), e che dall'indagine preliminare, dai sopralluoghi effettuati in base alla classificazione dell'area interessata (Classe IV) e in relazione al tipo di intervento previsto E' ACUSTICAMENTE COMPATIBILE in quanto:

sono rispettati i valori di immissione consentiti dalla Tab. C e anche quelli di qualità previsti dalla Tab. D del D.P.C.M. del 14/11/1997 e precisamente:

per il periodo DIURNO

è RISPETTATO il valore di
65 dB(A)

per il periodo NOTTURNO

è RISPETTATO il valore di
55 dB(A)

Salerno, 18/05/2018

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

(firma e timbro o estremi B.U.R./Provincia)



(*) Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta non autenticata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante